



**CAPITANERIA DI PORTO
BRINDISI
GUARDIA COSTIERA
ORDINANZA N. 07/2003**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi,

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 16 serie VIII Titolo Porti in data 19 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto "Disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi";

VISTA l'Ordinanza n. 10/98 in data 06 aprile 1998, con la quale sono state disciplinate le operazioni di bunkeraggio nel porto di Brindisi;

VISTA l'Ordinanza n. 16/74 in data 11 maggio 1974;

VISTA l'Ordinanza n. 06/02 in data 23 febbraio 2002, con la quale sono state disciplinate le operazioni di allibi di oli minerali nel Compartimento Marittimo di Brindisi;

VISTO il D.M. in data 03 maggio 1984 "Norme per gli allibi di oli minerali";

VISTI gli articoli 16 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la Difesa del Mare;

VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 22 ottobre 2002 della Commissione Locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav. in cui sono stati definiti gli aspetti tecnici e di sicurezza portuale nonché le località ritenute idonee per l'effettuazione dei vari tipi di operazioni di bunkeraggio;

VISTI gli atti di ufficio ed in particolare le note del Comando Provinciale dei VV. F. nn. 12587/2042 del 25 ottobre 2002, 17150 del 17 dicembre 2002 e 202 del 06 febbraio 2003;

VISTO il dispaccio n. 5200044 in data 07 gennaio 1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti - Div. XX - con cui, in riscontro a quesito avanzato dalla Capitaneria di Porto di Bari, **ha invece chiarito che il servizio di sorveglianza ai fini della prevenzione incendi possa essere espletato sia dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che da ditte all'uopo autorizzate;**

CONSIDERATO che dette comunicazioni fuoriescono dal contesto specifico attinente la concertazione normo-tecnica di cui al Regolamento allegato alla presente Ordinanza come specificato dalla nota n. 1714 del 04 febbraio 2003 di questa Capitaneria di Porto nonché dalle disposizioni di carattere generale richiamate in premessa;

VISTO il foglio n. 1714 in data 04 febbraio 2003 con il quale, questa Capitaneria di Porto ha ritrasmesso al Comando Provinciale VV. F. la versione del Regolamento allegato alla presente Ordinanza, già esaminato in data 22 ottobre 2002 dalla Commissione Locale ex art. 48 Reg. Cod. Nav., con invito a voler apporre il proprio visto sul verbale di riunione, per la parte di competenza della suindicata Commissione;

CONSIDERATO che nel porto di Brindisi il servizio di bunkeraggio viene assicurato mediante impianti fissi, autobotte e a mezzo bettolina, sebbene quest'ultima non è al momento utilizzata;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

RITENUTO necessario provvedere all'emanazione di un organico e aggiornato Regolamento per la disciplina delle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e di lubrificanti alle navi ormeggiate o alla fonda nel porto di Brindisi e negli approdi del Circondario Marittimo di giurisdizione;

TENUTO CONTO della necessità di armonizzare i principi espressi anche nella sopracitata circolare n. 16 serie VIII Titolo Porti in data 19 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con i principi giurisprudenziali consolidatisi in materia, che, con riferimento alla necessità di salvaguardare i contenuti della segnalazione dell' "Autorità della concorrenza e del mercato", univocamente affermano che l'Autorità Marittima può solo porre limiti e condizioni per particolari tipologie di bunkeraggio, ma non dar luogo a criteri che determinano la sostanziale soppressione di alcune delle suddette tipologie;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59, 80, 83, 84, 85, 87 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

1. Con decorrenza immediata, è approvato e reso esecutivo, l'annesso "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate o alla fonda nel porto di Brindisi e negli approdi del Circondario Marittimo di giurisdizione", parte integrante della presente Ordinanza.

Articolo 2

1. I contravventori, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose in conseguenza delle trasgressioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dall'art.1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 3

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

2. La precedente Ordinanza n. 10/98 in premessa citata e comunque ogni altra precedente disposizione in contrasto con le norme di cui all'unito Regolamento sono abrogate.

Brindisi, 05 marzo 2003

f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Federico CRESCENZI

L'originale è stato firmato dal Comandante
C.C. (CP) Giuseppe ROSSI



**CAPITANERIA DI PORTO
BRINDISI
GUARDIA COSTIERA**

**REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI
LIQUIDI ED OLII LUBRIFICANTI ALLE NAVI ALL'ORMEGGIO ED ALLA FONDA
NEL PORTO DI BRINDISI E NEGLI APPRODI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
GIURISDIZIONE**

DEFINIZIONE

Per bunkeraggio si intendono le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi o di olii lubrificanti direttamente destinati al consumo degli apparati propulsivi delle navi, in relazione allo specifico servizio cui la nave è abilitata.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Nel porto di Brindisi le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi (punto di infiammabilità superiore ai 60°C determinato in vaso chiuso) ed olii lubrificanti possono essere effettuate:

- a) a mezzo bettolina;
 - b) a mezzo autobotte ovvero a mezzo distributori mobili conformi al D.M. 19.03.90;
 - c) a mezzo distributore automatico (fisso);
- ad esclusione di oleodotti con terminali in banchina o depositi costieri non più in esercizio.

Articolo 2

1. Chiunque intenda esercitare il servizio di bunkeraggio di cui al precedente art.1, deve essere iscritto nei Registri tenuti dalla Autorità Portuale di Brindisi ai sensi del 2° comma dell'art.68 del Codice della Navigazione e della legge n.84/94.

2. Per le attività di cui alle lettere a) e c), deve ottenere, altresì, apposita concessione da parte del Capo del Compartimento Marittimo di Brindisi (lett. a) o da parte dell'Autorità Portuale di Brindisi (lett. c).

3. E' vietato effettuare le suddette operazioni di bunkeraggio di cui ai punti a) e b) dell'art.1 senza la prescritta autorizzazione della Capitaneria di Porto di Brindisi.

Articolo 3

1. Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1760 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni 12 mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella circolare del Ministero dei Trasporti e della

Navigazione - Unità di gestione infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo - n. 105 del 21.09.2000.

2. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio, che debbono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

3. I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

- a) massima pressione di esercizio;
- b) massima temperatura di esercizio;
- c) prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- d) data e pressione di collaudo;
- e) ente che ha effettuato il collaudo.

4. I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette.

5. Per quanto attiene il dato di massima temperatura di esercizio, che deve essere riportato nei certificati, è richiesto per manichette acquistate dopo il 01.07.2002.

6. Non è consentito l'utilizzo di tubazioni/manichette adibite anche solo parzialmente alla movimentazione di prodotti petroliferi con punto di infiammabilità determinato con il sistema a vaso chiuso inferiore od uguale a 60°.

Articolo 4

1. Le operazioni di bunkeraggio non possono essere effettuate in caso di condizioni meteorologiche avverse o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere immediatamente sospese.

Articolo 5

1. Le operazioni di bunkeraggio potranno essere eseguite nell'arco delle 24 ore e quando la nave non effettua il carico o scarico delle merci, l'imbarco/sbarco di passeggeri e/o auto al seguito, lavori a bordo con uso di fiamma o che possono, comunque, provocare scintille.

2. Nel caso di operazioni in ore notturne la zona dovrà essere adeguatamente illuminata. L'intensità di illuminazione non dovrà risultare inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro; l'impianto elettrico dovrà essere rispondente alla legge n. 186/68.

Articolo 6

1. Durante le operazioni di rifornimento, qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il Comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento, sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima che provvederà a richiedere di porre in essere tutti quei provvedimenti ritenuti più opportuni, finalizzati al contenimento dell'evento ed ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze.

2. In tali casi devono immediatamente essere sospese le operazioni di rifornimento ponendo contestualmente in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare, l'entità dello sversamento.

3. L'obbligo di informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

4. Sono comunque a carico del fornitore del servizio o della nave, a seconda delle rispettive responsabilità, le spese eventualmente sostenute su ordine dell'Autorità Marittima per la bonifica della zona inquinata.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI AL BUNKERAGGIO

Articolo 7

1. La richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 2, deve essere avanzata alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Brindisi, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00, dal Comandante della nave da rifornire o, per suo conto e nome, dall'Agenzia Marittima che rappresenta la nave stessa nel porto di Brindisi, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora di previsto inizio dell'operazione al fine di consentire una adeguata valutazione della stessa.

2. La domanda, redatta in duplice copia di cui una in carta legale ed una in carta libera, deve contenere i seguenti dati:

1) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA

(vds fac-simile di domanda in Allegato 1)

- a) tipo di nave (a carico secco, traghetto RO - RO passeggeri o tuttomerce o misto, motocisterna, etc.);
- b) nome della nave;
- c) carico esistente a bordo;
- d) posto di ormeggio in porto o punto di fonda in rada nel quale si prevede effettuare il bunkeraggio;
- e) data e orario inizio operazioni e durata prevista delle stesse;
- f) quantità del prodotto;
- g) nominativo Ditta / Impresa fornitrice a cura della quale devono essere indicati i seguenti ulteriori dati:
 - tipo e nome dell'unità impiegata nel rifornimento;
 - estremi dell'atto di concessione e sua scadenza;
 - estremi del certificato di idoneità dell'unità e sua scadenza;
 - quantità, densità e temperatura di infiammabilità del prodotto.

2) RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

(vds fac-simile di domanda in Allegato 2)

I medesimi dati richiesti al precedente punto 1) fino alla lettera f compresa.

A cura della Ditta/Impresa fornitrice dovranno essere indicate le seguenti ulteriori notizie:

- numero di targa dell'autobotte e generalità del conducente;
- estremi del certificato di collaudo dell'autobotte;
- estremi del Certificato d'iscrizione nei Registri tenuti dall'Autorità Portuale di Brindisi;
- dichiarazione attestante che le autobotti (motrici e rimorchi) sono rispondenti alle modalità costruttive previste dalle norme della Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni;
- quantità, densità e temperatura di infiammabilità del prodotto.

3. Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione, firmata dal Comandante dell'unità sulle rimanenze di bunker presente nelle casse e copia autenticata dei disegni dell'unità dalla quale si evinca la capacità massima delle casse asservite all'apparato motore; *nei casi di dubbia interpretazione sui piani delle sistemazioni e capacità delle casse destinate a contenere il combustibile presentati, questa Autorità Marittima si riserva il diritto di far accertare da Ente Tecnico, con spese a carico del richiedente l'operazione di bunkeraggio, la consistenza delle casse asservite all'apparato motore.*

4. In quest'ultimo caso, il termine massimo previsto per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima è di 72 ore.

Articolo 8

1. La domanda così compilata deve essere sottoscritta dal Comandante della nave da rifornire e dall'Impresa/Ditta rifornitrice, con l'esplicita ammissione di essere entrambi a conoscenza delle norme di sicurezza contenute nel presente Regolamento e di aver all'uopo istruito i propri dipendenti, con particolare riferimento al conducente dell'autobotte qualora l'operazione venga espletata con codesto mezzo.
2. Inoltre, il Comandante della nave deve dichiarare che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego, indicando le complete generalità del responsabile della vigilanza durante le operazioni.
3. Qualora il rifornimento avvenga a mezzo autobotte, il responsabile della squadra di vigilanza antincendio dovrà compilare l'allegato 2A con successivo tempestivo inoltro alla Capitaneria di Porto di Brindisi, anche a mezzo fax.
4. Il capo Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Brindisi, verificata la completezza in tutte le sue parti della domanda di bunkeraggio, rilascerà conformemente alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento apposita autorizzazione numerata, come da fac-simile in allegato 3 e 4. Copia conforme della predetta autorizzazione dovrà essere ritirata anche dalla Ditta che esegue l'operazione di rifornimento, nella persona del Comandante della bettolina ovvero dal conducente l'autobotte, e quando previsto, dal responsabile della squadra di vigilanza antincendio.
5. L'autorizzazione è valida esclusivamente per il luogo, la nave, il mezzo/natante rifornitore, il giorno e l'orario in essa previsti; in caso di mancata o errata compilazione dei dati richiesti nella domanda di autorizzazione, della cui veridicità sono direttamente responsabili gli interessati, nonché in mancanza dell'adempimento delle formalità previste dal precedente comma, non si darà corso al rilascio dell'autorizzazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA

Articolo 9

1. Nel porto di Brindisi il rifornimento alle navi mediante bettolina, è consentito alle sottoindicate banchine:
 - a) Diga di Punta Riso;
 - b) Banchina di Costa Morena Diga, in testata in assenza di nave gassiera alla Banchina Nuovo Sporgente di Ponente (in radice solo in assenza di nave gassiera alla Banchina Nuovo Sporgente di Ponente e con la Banchina di Riva vuota);
 - c) Banchina Prolungamento di Costa Morena;
 - d) Banchina di Costa Morena Terrare, in assenza di nave affiancata e/o di nave ormeggiata a Terrare di punta ;
 - e) Banchina Punto Franco, in assenza di navi ormeggiate di punta alla banchina Carbonifera Nord;
 - f) Banchina Vecchia Rampa Traghetto, in assenza di nave affiancata, e Nuova Rampa Traghetto.

Articolo 10

1. Nel porto di Brindisi il rifornimento alle navi mediante bettolina, è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) Durante il rifornimento la nave deve sospendere tutte le operazioni commerciali, le operazioni di zavorramento e di spostamento del carico; in caso di navi traghetto esse devono essere prive di passeggeri, autovetture e veicoli in genere.
 - b) Per le navi cisterna o gassiere con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere altresì interrotte eventuali operazioni di lavaggio o pulizia delle cisterne.

- c) Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un regolare servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo con la pronta disponibilità, per l'eventuale uso, delle dotazioni antincendio, di una adeguata riserva di sabbia e di tutto quanto necessario ad arginare eventuali colaggi.
- d) Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente, non dovrà essere eseguito ad almeno 50 mt alcun lavoro né operazione commerciale, che possa generare scintille o calore; la distanza minima di sicurezza tra le navi che effettuano operazioni di bunkeraggio e le navi gassiere non deve essere inferiore a 100 metri. Nessuna operazione potrà essere effettuata sul lato dove è accostata la bettolina, eccetto l'operazione di bunkeraggio stessa. In relazione alle condizioni atmosferiche ed alla tipologia dei lavori questa Autorità Marittima si riserva il diritto di aumentare le suddette distanze.
- e) Durante le operazioni che saranno svolte in ore notturne dovranno essere garantiti i valori di illuminamento definiti all'articolo 5.
- f) La bettolina dovrà sostare lontano da sfoghi d'aria o da sorgenti di vapori infiammabili.
- g) Le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale B del codice internazionale dei segnali od una luce rossa per il periodo notturno.
- h) Le manichette impiegate devono essere debitamente collaudate, in buone condizioni e dotate di innesti a tenuta perfetta. Le stesse devono essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi.
- i) Deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa.
- j) Il personale dell'unità rifornitrice deve attenersi alle disposizioni dell'ufficiale della nave, designato dal comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni, relativamente all'inizio, alla velocità del pompaggio ed alle interruzioni. Il suddetto ufficiale dovrà personalmente e continuamente seguire le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando preventivamente le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto.
- k) Tutti gli scarichi, compresi quelli della cucina, ed i motori, devono essere provvisti di parascintille.
- l) Dovranno essere posizionati idonei parabordi atti ad impedire il contatto diretto degli scafi.
- m) La nave dovrà avere dei cavi d'acciaio appennellati a prora e a poppa per tutta la durata dell'operazione.
- n) Le bettoline adibite al servizio di rifornimento devono essere dotate di bottazzi in gomma o legno o di idonei parabordi, di cavi di ormeggio non metallici, di pompe antideflagranti, di paraflamma a tutti gli scarichi, di efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, di ghiotte per la raccolta degli eventuali colaggi e di scorte di assorbenti inerti; inoltre devono essere dotate, per le operazioni di bunkeraggio a navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi, di idonei impianti e dotazioni (reticelle taglia fiamma, punti caldi protetti, distanziatori) tali da rendere le operazioni di rifornimento in sicurezza.
- o) Durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave e della bettolina debbono essere chiusi.
- p) Il personale incaricato delle operazioni della nave e della bettolina prima di iniziare le operazioni di rifornimento, debbono concordare la rata e le prestazioni massime di pompaggio e le procedure per l'arresto di emergenza.
- q) Il suddetto personale dovrà inoltre concordare il mezzo di comunicazione e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa.
- r) L'ufficiale della nave responsabile dell'operazione deve accertarsi che tutto il personale destinato alle operazioni di rifornimento abbia perfetta conoscenza delle relative apparecchiature di bordo, incluse le posizioni dei tubi di troppo pieno o di sfogo di aria dei tubi di sonda e degli indicatori di livello di tutti i depositi.
- s) L'unità rifornitrice deve affiancarsi alla nave da rifornire dal lato mare e se da fondo all'ancora per ormeggiarsi, deve essere in grado di filare per occhio liberando l'ultima maglia della catena, azionando il dispositivo dalla coperta.

Articolo 13

1. L'idoneità delle unità impiegate nel servizio di rifornimento di combustibili liquidi deve essere accertata dall'Ente Tecnico, in base alle vigenti disposizioni di legge.
2. Qualora dette unità siano state precedentemente impiegate per trasporto di prodotti infiammabili esse, prima di venire utilizzate per il servizio di rifornimento, devono esibire il relativo certificato di "gas free" rilasciato dal competente Servizio Chimico di Porto.
3. Il personale imbarcato sulle bettoline deve essere munito di certificato STCW 95 nonché avere adeguata preparazione alla movimentazione di prodotti petroliferi e alla conservazione della qualità dei medesimi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE O DISTRIBUTORI MOBILI CONFORMI AL D.M. 19/03/90

Articolo 14

1. Il rifornimento di olii combustibili a mezzo autobotte (intendasi per autobotte l'unità di carico comprensiva di eventuale rimorchio), o distributori mobili è autorizzato esclusivamente alle navi ormeggiate alle seguenti banchine:
 - a) Banchina di Costa Morena Diga, solo in testata (in radice solo in assenza di nave gassiera alla Banchina Nuovo Sporgente di Ponente e con la Banchina di Riva vuota);
 - b) Banchina di Costa Morena Riva, in assenza di nave gassiera al Nuovo Sporgente di Ponente;
 - c) Banchina Nuovo Sporgente di Ponente, in testata solo per le navi gassiere ed in radice solo in assenza di navi gassiere;
 - d) Banchina Prolungamento di Costa Morena;
 - e) Banchina di Costa Morena Terrare, in assenza di nave affiancata;
 - f) Banchina S. Apollinare;
 - g) Banchina Punto Franco;
 - h) Banchina Feltrinelli;
 - i) Banchina Traghetto Vecchia Rampa, in assenza di nave affiancata, e Nuova Rampa.

Articolo 15

1. Per l'effettuazione del bunkeraggio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti o a mezzo di distributori mobili possono essere consentite esclusivamente per prodotti con punte di infiammabilità determinato con il sistema a vaso chiuso $\geq 60^\circ$. La quantità del prodotto erogabile non potrà essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte.
 - b) In caso di rifornimento con più autobotti, ciascuna di esse, con eventuale rimorchio, deve entrare all'interno degli ambiti portuali una per volta, nell'orario apposto sulla relativa autorizzazione e mai, in ogni caso, se la precedente autobotte impegnata nello stesso rifornimento, non sia già uscita dal porto; inoltre le autobotti devono sostare sottobordo alla nave una per volta e dovranno uscire dal porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento. Per le operazioni di rifornimento alle banchine di Costa Morena Diga e Riva le autobotti dovranno entrare esclusivamente dal varco di Costa Morena Est.

5/11/2012
de 02/1
v?

- c) I distributori mobili dovranno essere ricollocati, dopo l'effettuazione dell'operazione di bunkeraggio, fuori dall'ambito portuale.
- d) Le autobotti ed i loro rimorchi, ovvero i distributori mobili, dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili.
- e) Durante lo svolgimento delle operazioni, deve essere predisposto un regolare servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo con la pronta disponibilità per l'eventuale uso, delle dotazioni antincendio, di una adeguata riserva di sabbia e di tutto quanto necessario ad arginare eventuali colaggi.
- f) Durante le operazioni di rifornimento in ore notturne dovranno essere garantiti, nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle manichette stesse, i valori di illuminamento definiti all'articolo 5.
- g) Le unità navali intente ad operazioni di rifornimento in ore diurne dovranno tenere a riva il segnale B del codice internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno.
- h) Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille.
- i) Tra l'autobotte o il distributore mobile, e la nave, dovrà essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa.
- j) Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente non dovrà essere eseguito a meno di 50 mt alcun lavoro né operazioni commerciali, che possa generare innesco.
- k) La distanza minima di sicurezza tra le navi che effettuano operazioni di bunkeraggio e le navi gassiere non deve essere inferiore a 100 metri.
- l) Per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte, ovvero al distributore mobile, per un raggio di metri 20 non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata dovrà essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE".
- m) Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento, devono essere collocati a cura della ditta incaricata del bunkeraggio due estintori di adeguata capacità estinguente relativamente alla situazione dell'operazione da svolgere ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa.
- n) Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto di lavoro per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.
- o) Il rifornimento deve avvenire a circuito chiuso; le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'art. 3.
- p) Durante il rifornimento, la nave deve sospendere le operazioni commerciali; in caso di navi traghetto, esse devono essere prive di passeggeri ed autovetture.
- q) Non è consentito il rifornimento di navi traghetto con autobotte, né con distributori mobili all'interno dell'autorimessa dello stesso.
- Qualora, per motivi diversi, il rifornimento non possa essere effettuato, le autobotti dovranno sostare in apposita area all'uopo indicata dall'Autorità Portuale, sotto la diretta sorveglianza del personale del servizio antincendio e con spese a carico della Ditta Rifornitrice e/o della nave.
- s) Il rifornimento di olii lubrificanti a mezzo autobotti o distributori mobili è subordinato alle stesse prescrizioni del rifornimento di combustibili, tranne che per il servizio di vigilanza antincendio che può essere assicurato da idoneo personale di bordo, se presente. Parimenti, il rifornimento di combustibili e di olii lubrificanti a navi militari è subordinato alle prescrizioni del presente regolamento, tranne che per il servizio di vigilanza antincendio assicurato da idoneo personale di bordo.

Articolo 16

1. Per l'esecuzione delle operazioni di bunkeraggio di cui al precedente art. 15, come dettagliatamente specificato nei successivi commi 2, 3, 4, 5, deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza antincendio a terra mediante la presenza di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o di Guardia ai Fuochi del servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 20 della legge 27 dicembre 1973 n. 850, con un numero di tre unità a meno dei casi previsti nei successivi comma 4 e 5.

2. Per il servizio di vigilanza svolto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, anche a mezzo fax, almeno due giorni prima rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. Detto servizio dovrà essere reso ai sensi del D.M. Interno n. 261 del 22 febbraio 1996 (Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1996 n. 113). In caso di mancata disponibilità, il Comando Provinciale dei VV.F. ne darà comunicazione entro le successive ventiquattrore all'Autorità Marittima ed al richiedente per l'utilizzo delle "Guardia ai Fuochi abilitati".

3. Per la sorveglianza in questione espletata dal servizio integrativo antincendio, la squadra deve essere formata da n. 3 unità abilitate "guardia ai fuochi", che oltre le dotazioni individuali, devono essere munite di almeno una motopompa autoadescante con relativo corredo anche per l'erogazione della schiuma, un estintore carrellato a polvere da 50 kg e n. 4 estintori da 12 kg, omologati per i fuochi di classe A e B.

4. In caso di operazioni di bunkeraggio a navi gasiere, petroliere, chimichiere e carboniere o che trasportano merci pericolose ovvero a navi traghetto in presenza di situazioni di particolare congestione di traffico veicolare e passeggeri sui piazzali di imbarco, il numero previsto nel comma 1 è incrementato fino a n. 5 (cinque) unità, dotati di automezzo antincendio.

5. Per operazioni di particolare complessità (quale ad esempio navi non in gas free) è facoltà dell'Autorità Marittima, sentita la Commissione Locale ex art. 48 del Reg. Cod. Nav., adottare criteri diversi per la determinazione della squadra di vigilanza antincendio e dei mezzi da impiegare.

Articolo 17

1. Le autobotti destinate ad effettuare bunkeraggio nel porto di Brindisi, oltre a quanto prescritto dagli articoli precedenti del presente Regolamento, devono essere in possesso, ciascuna, dei seguenti requisiti tecnici:

- a) Essere munite di reti parascintille alla tubazione di scarico del motore;
- b) Essere dotate di adeguate messe a terra per le cariche elettrostatiche;
- d) Essere dotate di pompa del tipo antideflagrante;
- e) Essere dotate di n. 2 apparecchi estintori d'incendio di tipo omologato.

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO A MEZZO DI DISTRIBUTORI FISSI IN BANCHINA

Articolo 18

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributore fisso devono essere effettuate con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) L'impianto di distribuzione e relativi serbatoi devono essere regolarmente collaudati dalla Commissione Locale di cui all'art. 48 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.
 - b) I distributori automatici devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31.07.34 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996, e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" n. 76 del 20.01.99 del Ministero dell'Ambiente di concerto con Industria, Commercio, Artigianato e Sanità.
 - c) Le manichette devono essere integre e in perfetta condizione di impiego per evitare qualsiasi spandimento.
 - d) I motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico; non deve essere eseguita, nel raggio di 20 mt. dall'unità, alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille.
 - e) Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un regolare servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo con la pronta disponibilità, per l'eventuale uso, delle dotazioni antincendio, di una adeguata riserva di sabbia e di tutto quanto necessario ad arginare eventuali colaggi.
 - f) L'erogazione del carburante deve avvenire con nave ormeggiata di fianco a banchina.
 - g) Gli addetti ai distributori automatici, devono accertarsi che persone estranee non si avvicinino con sigarette accese o con altri fuochi che possano compromettere la sicurezza delle operazioni.
 - h) E' fatto assoluto divieto di scaricare in mare o spargere sulla banchina eventuali residui di carburante rimasto nelle manichette e accidentalmente caduto in banchina.
 - i) Durante le operazioni di rifornimento è fatto obbligo al Comandante dell'unità di ventilare il locale motore, il vano in cui sono installati i serbatoi, sia prima, sia dopo l'operazione; inoltre egli ha l'obbligo di mantenere chiuso l'impianto elettrico di bordo, di vietare di fumare a chiunque trovasi a bordo, di tenere pronti all'uso gli estintori di dotazione e di inalberare la bandiera "B" (rossa) del Codice Internazionale dei Segnali o una luce rossa, durante il periodo notturno.
 - j) E' fatto altresì obbligo al titolare dei distributori automatici di tenere pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno e di un quantitativo di prodotto disinfuante, ritenuto idoneo dal Ministero della Salute.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI FISSI SISTEMATI IN BANCHINA

Articolo 19

1. Il rifornimento dei distributori automatici fissi in banchina può essere effettuato tramite autobotti, o idonei mezzi nautici, nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31 luglio 1934 e successive integrazioni.

CAPO VII

NORME FINALI

Articolo 20

1. Ferma restando la responsabilità del Comando di Bordo e della Ditta fornitrice per la rigorosa osservanza delle norme prescritte dal presente Regolamento, l'Autorità Marittima si riserva, in presenza di particolari fattispecie, ogni più ampia facoltà di richiedere l'adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi e degli inquinamenti del mare durante le operazioni di bunkeraggio con nave all'ormeggio o alla fonda.
2. Le operazioni di bunkeraggio nei porti e/o approdi del Circondario Marittimo di Brindisi (Savellettri di Fasano e Villanova di Ostuni) sono consentiti esclusivamente da impianto fisso secondo le modalità e prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

Brindisi, 05 marzo 2003

f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Federico CRESCENZI

L'originale è stato firmato dal Comandante
C.C. (CP) Giuseppe ROSSI



bollo

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica
Brindisi

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA

Il sottoscritto _____ Comandante della M/n. _____
T.S.L. _____ bandiera _____ carica di Tonn. _____ di _____
_____ ormeggiata nel porto _____;

CHIEDE

di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio di Tonn. _____ di _____
_____ cat. _____ alla M/n. al mio Comando, a mezzo bettolina alle
ore _____ del giorno _____.

Durata prevista dell'operazione _____.

Inoltre

DICHIARA

- a) di essere a conoscenza ed osservare le norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibile liquido ed olii lubrificanti alle navi nel porto";
- b) di osservare le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- c) che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
- d) l'Ufficiale di bordo responsabile dell'operazione di bunkeraggio è _____

IL COMANDANTE della NAVE

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE

La sottoscritta Ditta fornitrice _____ in possesso dell'atto di concessione n° ____/____ rilasciato da
_____ il _____ valevole fino a _____
comunica di impiegare per l'operazione di bunkeraggio sopradescritta la M/c. _____ (TIPO e NOME)
in possesso di:

CERTIFICATO DI IDONEITA' n° _____ valido fino al _____ carica di tonn. _____
di _____ DENSITA' _____ TEMPERATURA DI INFIAMMABILITA' _____.

Inoltre

DICHIARA

- a) che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
- b) l'Ufficiale di bordo responsabile dell'operazione di bunkeraggio è _____

LA DITTA FORNITRICE

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31/12/96 n. 675, che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

bollo

Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica
Brindisi

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____ Comandante della M/n. _____
T.S.L. _____ bandiera _____ carica _____ di
Tonn. _____ di _____
ormeggiata nel porto _____ ;

CHIEDE

di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio di Tonn. _____ di _____
_____ cat. _____ alla M/n. al mio Comando, a mezzo autobotte alle ore _____
del giorno _____. Durata prevista dell'operazione _____.
Inoltre

DICHIARA

- a) di essere a conoscenza ed osservare le norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibile liquido ed olii lubrificanti alle navi nel porto";
- b) di osservare le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- c) che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
- d) l'Ufficiale di bordo responsabile dell'operazione di bunkeraggio è _____

IL COMANDANTE della NAVE

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE

La sottoscritta Ditta fornitrice _____ iscritta al n° _____ dei Registri di cui all'art. 68 C.N. tenuti dall'Autorità Portuale di _____ ;

DICHIARA

che l'autobotte impiegata per l'operazione di bunkeraggio sopradescritta (n° targa autobotte _____, cert. Collaudo _____, generalità conducente _____) è rispondente alle modalità costruttive previste dalle norme della Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dall'IMTC e di quelle contenute nel D.M. 31.7.34 e successive modificazioni;
che il combustibile trasportato è denominato _____
(densità _____ temperatura infiammabilità _____);
di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibile liquido ed olii lubrificanti alle navi nel porto" e di aver all'uopo istruito il personale impegnato nella suddetta operazione.

LA DITTA FORNITRICE

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31/12/96 n. 675, che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.



**DICHIARAZIONE RISERVATA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA ANTINCENDIO**

Il sottoscritto _____, nato a
_____ il _____ e residente a _____,
Responsabile del servizio di vigilanza antincendio

D I C H I A R A

di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibile liquido ed olii lubrificanti alle navi nel porto" e di aver all'uopo istruito il personale nella operazione di bunkeraggio alla M/n _____ presso la banchina _____ alle ore _____ del giorno _____. Si comunica altresì che il personale impegnato nella suddetta operazione è il seguente :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31/12/96 n. 675, che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

IL RESPONSABILE



bollo

**CAPITANERIA DI PORTO
BRINDISI
GUARDIA COSTIERA**

AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA

N° _____ / _____

SEZIONE TECNICA

VISTA l'istanza avanzata dal Comandante della M/n. _____ e sottoscritta dalla
Ditta _____ ;

VISTA la propria ordinanza n° _____ in data _____ ;

VISTO l'atto di concessione n. _____ della Capitaneria di Porto di _____ della Ditta
_____ con sede a _____ ;

A U T O R I Z Z A

Rifornimento di Tonn. _____ di _____
il giorno _____ alle ore _____ alla summenzionata nave
ormeggiata _____ alle condizioni previste dalla ordinanza in premessa citata.

In particolare l'operazione suddetta è consentita alle seguenti condizioni:

- 1) Durante il rifornimento la nave deve sospendere tutte le operazioni commerciali, le operazioni di zavorramento e di spostamento del carico; in caso di navi traghetto esse devono essere prive di passeggeri, autovetture e veicoli in genere.
- 2) Per le navi cisterna o gassiere con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere altresì interrotte eventuali operazioni di lavaggio o pulizia delle cisterne.
- 3) Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un regolare servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo con la pronta disponibilità, per l'eventuale uso, delle dotazioni antincendio, di una adeguata riserva di sabbia e di tutto quanto necessario ad arginare eventuali colaggi.
- 4) Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente, non dovrà essere eseguito ad almeno 50 mt alcun lavoro né operazioni commerciali, che possa generare scintille o calore; la distanza minima di sicurezza tra le navi che effettuano operazioni di bunkeraggio e le navi gassiere non deve essere inferiore a 100 metri. Nessuna operazione potrà essere effettuata sul lato dove è accostata la bettolina, eccetto l'operazione di bunkeraggio stessa. In relazione alle condizioni atmosferiche ed alla tipologia dei lavori questa Autorità Marittima si riserva il diritto di aumentare le suddette distanze.
- 5) Durante le operazioni che saranno svolte in ore notturne dovranno essere garantiti i valori di illuminamento definiti all'articolo 5.
- 6) La bettolina dovrà sostare lontano da sfoghi d'aria o da sorgenti di vapori infiammabili.
- 7) Le navi intente alle operazioni di bunkeraggio devono tenere a riva il segnale B del codice internazionale dei segnali od una luce rossa per il periodo notturno.
- 8) Le manichette impiegate devono essere debitamente collaudate, in buone condizioni e dotate di innesti a tenuta perfetta. Le stesse devono essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi.
- 9) Deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa.
- 10) Il personale dell'unità rifornitrice deve attenersi alle disposizioni dell'ufficiale della nave, designato dal comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni, relativamente all'inizio, alla velocità del pompaggio ed alle interruzioni. Il suddetto ufficiale dovrà personalmente e continuamente seguire le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando preventivamente le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto.
- 11) Tutti gli scarichi, compresi quelli della cucina, ed i motori, devono essere provvisti di parascintille.
- 12) Dovranno essere posizionati idonei parabordi atti ad impedire il contatto diretto degli scafi.

- 13) La nave dovrà avere dei cavi d'acciaio appennellati a prora e a poppa per tutta la durata dell'operazione.
- 14) Le bettoline adibite al servizio di rifornimento devono essere dotate di bottazzi in gomma o legno o di idonei parabordi, di cavi di ormeggio non metallici, di pompe antideflagranti, di parafiamma a tutti gli scarichi, di efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, di ghiotte per la raccolta degli eventuali colaggi e di scorte di assorbenti inerti; inoltre devono essere dotate, per le operazioni di bunkeraggio a navi destinate al trasporto di prodotti classificati pericolosi, di idonei impianti e dotazioni (reticelle taglia fiamma, punti caldi protetti, distanziatori) tali da rendere le operazioni di rifornimento in sicurezza.
- 15) Durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave e della bettolina debbono essere chiusi.
- 16) Il personale incaricato delle operazioni della nave e della bettolina prima di iniziare le operazioni di rifornimento, debbono concordare la rata e le prestazioni massime di pompaggio e le procedure per l'arresto di emergenza.
- 17) Il suddetto personale dovrà inoltre concordare il mezzo di comunicazione e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa.
- 18) L'ufficiale della nave responsabile dell'operazione deve accertarsi che tutto il personale destinato alle operazioni di rifornimento abbia perfetta conoscenza delle relative apparecchiature di bordo, incluse le posizioni dei tubi di troppo pieno o di sfogo di aria dei tubi di sonda e degli indicatori di livello di tutti i depositi.
- 19) L'unità rifornitrice deve affiancarsi alla nave da rifornire dal lato mare e se da fondo all'ancora per ormeggiarsi, deve essere in grado di filare per occhio liberando l'ultima maglia della catena, azionando il dispositivo dalla coperta.
- 20) Durante le operazioni di bunkeraggio deve essere assicurata, da parte del richiedente l'operazione, l'assistenza continua di un mezzo nautico disinquinante attrezzato per la rimozione meccanica delle sostanze oleose galleggianti sulla superficie del mare e la circoscrizione delle unità intente ad effettuare il bunkeraggio a mezzo di idonee panne galleggianti.

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente autorizzazione salve le responsabilità civili e penali conseguenti.

La Ditta fornitrice ed il Comando di bordo saranno comunque tenuti al pagamento delle spese per bonifica acque derivante da spandimento in mare di prodotto anche accidentale.

La presente autorizzazione è valida solo alla banchina _____, alla nave _____, con il mezzo/natante rifornitore _____, il giorno _____ alle ore _____.

L'Amministrazione Marittima rimane manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla presente autorizzazione.

Brindisi, _____



bollo

**CAPITANERIA DI PORTO
BRINDISI
GUARDIA COSTIERA**

AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

N° _____ / _____

SEZIONE TECNICA

VISTA l'istanza avanzata dal Comandante della M/n. _____ e sottoscritta dalla
Ditta _____ ;

VISTA la propria ordinanza n° _____ in data _____ ;

VISTO il certificato d'iscrizione della Ditta _____ con sede a _____
nei registri tenuti dall'Autorità Portuale ex art. 68 C.N.;

A U T O R I Z Z A

rifornimento di Tonn. _____ di _____
il giorno _____ alle ore _____ alla summenzionata nave ormeggiata
_____ alle condizioni previste dalla ordinanza in premessa citata.

In particolare l'operazione suddetta è consentita alle seguenti condizioni:

- 1) Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti o a mezzo di distributori mobili possono essere consentite esclusivamente per prodotti con punte di infiammabilità determinato con il sistema a vaso chiuso $\geq 60^\circ$. La quantità del prodotto erogabile non potrà essere superiore alle 30 tonnellate per ogni autobotte.
- 2) In caso di rifornimento con più autobotti, ciascuna di esse, con eventuale rimorchio, deve entrare all'interno degli ambiti portuali una per volta, nell'orario apposto sulla relativa autorizzazione e mai, in ogni caso, se la precedente autobotte impegnata nello stesso rifornimento, non sia già uscita dal porto; inoltre le autobotti devono sostare sottobordo alla nave una per volta e dovranno uscire dal porto immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento. Per le operazioni di rifornimento alle banchine di Costa Morena Diga e Riva le autobotti dovranno entrare esclusivamente dal varco di Costa Morena Est.
- 3) I distributori mobili dovranno essere ricollocati, dopo l'effettuazione dell'operazione di bunkeraggio, fuori dall'ambito portuale.
- 4) Le autobotti ed i loro rimorchi, ovvero i distributori mobili, dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili.
- 5) Durante lo svolgimento delle operazioni, deve essere predisposto un regolare servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo con la pronta disponibilità per l'eventuale uso, delle dotazioni antincendio, di una adeguata riserva di sabbia e di tutto quanto necessario ad arginare eventuali colaggi.
- 6) Durante le operazioni di rifornimento in ore notturne dovranno essere garantiti, nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle manichette stesse, i valori di illuminamento definiti all'articolo 5.
- 7) Le unità navali intente ad operazioni di rifornimento in ore diurne dovranno tenere a riva il segnale B del codice internazionale dei segnali o una luce rossa per il periodo notturno.
- 8) Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille.
- 9) Tra l'autobotte o il distributore mobile, e la nave, dovrà essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa.
- 10) Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente non dovrà essere eseguito a meno di 50 mt alcun lavoro né operazioni commerciali, che possa generare innesco.
- 11) La distanza minima di sicurezza tra le navi che effettuano operazioni di bunkeraggio e le navi gassiere non deve essere inferiore a 100 metri.

- 12) Per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave ed alla autobotte, ovvero al distributore mobile, per un raggio di metri 20 non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata dovrà essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE".
- 13) Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento, devono essere collocati a cura della ditta incaricata del bunkeraggio due estintori di adeguata capacità estinguente relativamente alla situazione dell'operazione da svolgere ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa.
- 14) Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto di lavoro per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.
- 15) Il rifornimento deve avvenire a circuito chiuso; le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di cui all'art. 3.
- 16) Durante il rifornimento, la nave deve sospendere le operazioni commerciali; in caso di navi traghetto, esse devono essere prive di passeggeri ed autovetture.
- 17) Non è consentito il rifornimento di navi traghetto con autobotte, né con distributori mobili all'interno dell'autorimessa dello stesso.
- 18) Qualora, per motivi diversi, il rifornimento non possa essere effettuato, le autobotti dovranno sostare in apposita area all'uopo indicata dall'Autorità Portuale, sotto la diretta sorveglianza del personale del servizio antincendio e con spese a carico della Ditta Rifornitrice e/o della nave.

Il rifornimento di olii lubrificanti a mezzo autobotti o distributori mobili è subordinato alle stesse prescrizioni del rifornimento di combustibili, tranne che per il servizio di vigilanza antincendio che può essere assicurato da idoneo personale di bordo, se presente.

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente autorizzazione salve le responsabilità civili e penali conseguenti.

La Ditta fornitrice ed il Comando di bordo saranno comunque tenuti al pagamento delle spese per bonifica acque derivante da spandimento in mare di prodotto anche accidentale.

La presente autorizzazione è valida solo alla banchina _____, alla nave _____, con il mezzo/natante rifornitore _____, il giorno _____ alle ore _____.

Il conducente dell'autobotte è il sig. _____.

La squadra di vigilanza antincendio è composta dal sig. _____ (responsabile del servizio) e da _____.

L'Amministrazione Marittima rimane manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dalla presente autorizzazione.

Brindisi, _____



**CAPITANERIA DI PORTO
BRINDISI
GUARDIA COSTIERA
ORDINANZA N. 08/2003**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi

- PREMESSO** che alla luce delle attuali esigenze portuali e dei sopravvenuti principi/disposizioni (inseriti nel corpo della presente ordinanza) che attengono la disciplina del servizio integrativo antincendio, già disciplinato con Ordinanza di questa Capitaneria di Porto, è necessario conformare il servizio stesso con una nuova regolamentazione;
- VISTA** l'Ordinanza n. 09/2000 in data 10 marzo 2000, che disciplina il servizio integrativo antincendio nel porto di Brindisi;
- VISTA** la legge 13/05/1940 n. 690 - "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti";
- VISTO** il D.P.R. 09/05/1968 n.1008 - "Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli";
- VISTA** la legge 27/12/1973 n. 850 - "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- VISTA** la legge 23/12/1980 n. 930 - "Norme sui servizi antincendio nei porti/aeroporti e sui servizi di supporto tecnico amministrativo de Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", nella parte in cui, innovando la legge 690/40, ha affermato che la direzione, responsabilità e l'impiego dei mezzi e del personale del servizio antincendio competono esclusivamente al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- VISTA** la legge 28/01/1994 - "Riordino della legislazione in materia portuale", e successive modifiche;
- VISTO** il decreto legislativo 19/09/1994 n.626 - "Attuazione delle direttive 89/931 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 90/269 CEE, 9/270 CEE e 90/679 CEE;
- VISTO** il dispaccio n.5201741 in data 18 Aprile 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti) avente per oggetto "Servizio antincendio in ambito portuale – Competenze del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e del Comandante del Porto";

- VISTO** l'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272 - "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485" che - ferma restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287 - fa obbligo ai datori di lavoro di avvalersi del predetto servizio integrativo antincendio in tutti i casi in cui ciò sia espressamente previsto in appositi regolamenti/ordinanze emanati dall'Autorità competente, su conforme parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- VISTO** il dispaccio n.DEM3/2707 del 03/12/2001 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo), ha chiarito che il servizio integrativo antincendio per conto terzi può essere svolto anche da coloro che svolgono attività di Impresa portuale ex art. 16 della legge 84/94 a condizione che il personale da impiegare nell'una o nell'altra attività sia diverso;
- VISTO** il dispaccio n.DEM3/1343 del 23/05/2002 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo), ha chiarito che una impresa autorizzata allo svolgimento delle operazioni portuali possa svolgere anche il servizio integrativo antincendio per conto terzi anche nel caso che detta impresa sia titolare di concessione ex art. 18 della legge 84/94;
- VISTA** l'Ordinanza n. 16/74 in data 11 maggio 1974;
- PRESO ATTO** dei pareri favorevoli espressi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, dalla A.S.L. Brindisi 1 e dal Consulente Chimico del Porto nella riunione, tenutasi presso i locali di questa Capitaneria di Porto, in data 07 novembre 2002;
- VISTO** il foglio n. 1713 in data 04 febbraio 2003 con il quale, questa Capitaneria di Porto ha ritrasmesso al Comando Provinciale VV. F. la versione del Regolamento allegato alla presente Ordinanza, già esaminato in data 07 novembre 2002, con invito a voler apporre il proprio visto sul verbale di riunione, per la parte di competenza;
- RITENUTO NECESSARIO** conformare alle disposizioni di cui sopra la disciplina del servizio integrativo antincendio nonché rivedere le procedure amministrative connesse all'esercizio di detta attività;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 65 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59, 80, 85, 87 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

1. E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per il servizio integrativo antincendio nell'ambito portuale di Brindisi".

Articolo 2

1. È abrogata l'ordinanza n. 9/2000 nonché ogni altra norma in contrasto con la presente ordinanza.
2. Le ditte/ imprese portuali /terminalisti già autorizzate allo svolgimento del servizio integrativo antincendio hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi alle prescrizioni previste dal regolamento approvato con la presente ordinanza.

Articolo 3

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento" approvato con la presente ordinanza, i cui contravventori saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato.
2. Il potere disciplinare è esercitato ai sensi dell'articolo 1255 del suddetto codice.

Brindisi, 05 marzo 2003

f.to IL COMANDANTE
C. V. (CP) Federico CRESCENZI

L'originale è stato firmato dal Comandante
C.C. (CP) Giuseppe ROSSI



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEL PORTO DI BRINDISI

Art. 1

FINALITA'

1. Scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare l'esercizio del servizio integrativo antincendio nel porto di Brindisi, sia a bordo delle navi che a terra, secondo le previsioni di cui all'art. 20 della legge 27 dicembre 1973 n.850.
2. Rimangono ferme le competenze e le responsabilità attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti, ai sensi della vigente normativa richiamata nelle premesse alla presente Ordinanza.

Art. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L'espletamento del servizio integrativo antincendio può essere disposto:
 - a) alle navi sostanti in porto o in rada;
 - b) nell'ambito portuale e nella zona demaniale marittima complementare e limitrofa.L'eventuale obbligo di avvalersi del servizio integrativo antincendio è stabilito in appositi regolamenti ed ordinanze, emanati dall'Autorità marittima per le fattispecie rientranti nel punto a) e dall'Autorità portuale per le ipotesi di cui al punto b).
2. Il servizio integrativo antincendio può essere espletato dai soggetti previsti all'art. 20 della legge 27 dicembre 1973 n. 850 e successive e connesse disposizioni, autorizzati dall'Autorità Marittima, a seguito dell'accertamento dei requisiti indicati nei successivi articoli.
3. Il servizio integrativo antincendio non può essere svolto in forma individuale bensì da ditte/imprese/organismi pubblici in possesso di adeguate risorse e appositamente autorizzate. Il personale addetto a tale servizio dovrà essere parimenti autorizzato, a seguito d'iscrizione in un apposito registro tenuto dalla Autorità marittima. I requisiti per l'ottenimento di tali autorizzazioni e le modalità di espletamento del servizio sono indicati nei successivi articoli.

Art. 3

AUTOPRODUZIONE DEL SERVIZIO

1. Ferma restando l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, è fatta salva la possibilità d'avvalersi **dell'autoproduzione** di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, per l'espletamento del servizio integrativo antincendio previsto dall'articolo 8, lettera c) della legge 13 maggio 1940, n. 690 e dall'articolo 20 della legge 27 gennaio 1973, n. 850. In tale circostanza il servizio integrativo antincendio deve essere effettuato esclusivamente **per conto proprio**, con personale dedicato a questo servizio, e solamente all'interno delle aree, depositi, stabilimenti portuali in concessione.
2. Nel caso in cui l'Impresa/Terminal non intenda avvalersi del servizio di vigilanza antincendio in regime di autoproduzione, il servizio sarà svolto esclusivamente dai soggetti indicati al precedente art. 2 punto 2. E' vietato, pertanto, l'utilizzo di guardie ai fuochi dipendenti da altro terminal, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4.

3. Le guardie ai fuochi in servizio presso i terminal, sono alle dipendenze del Responsabile del Servizio Merci Pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del terminal e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori anche se temporanei, in occasione dell'espletamento del servizio.

4. Il personale di cui al presente punto, viene iscritto nello stesso Registro previsto dall'art. 2 con la qualifica di "Guardia ai fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio all'interno del terminal".

Art. 4

IMPRESE PORTUALI EX ART. 16 E/O ART. 18 LEGGE 84/94

1. Le Imprese Portuali, possono fornire anche il servizio integrativo antincendio per conto terzi purché i lavoratori da occupare in tale attività siano distinti da quelli destinati allo svolgimento delle operazioni portuali, e agli stessi sia applicato il contratto collettivo corrispondente a quello previsto per l'attività in parola (art. 2070 c.c. comma 2). In ogni caso, ai fini dell'operatività portuale, **condizione essenziale** per avere/mantenere l'autorizzazione allo svolgimento delle due attività è che le stesse siano svolte dal soggetto in maniera efficiente senza ricadute negative sulle prestazioni dell'una e dell'altra.

Art. 5

IMPRESE AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 27 DIC 1973 N. 850

1. L'esercizio del servizio integrativo antincendio è soggetto ad annuale autorizzazione dell'Autorità marittima; le ditte/società che intendono esercitare il servizio per conto terzi, ivi comprese le imprese di cui al precedente articolo 4, devono presentare domanda, come da unito allegato 1.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede sociale nel territorio dello Stato;
- b) possesso di una sede operativa nell'ambito del Comune di Brindisi (in area portuale o immediatamente adiacente al porto), dotata di stazione radio VHF operante in banda marina dotata almeno dei canali internazionali 10, 12, 14, 16, telefono fisso e fax;
- c) disponibilità di un **organico non inferiore a cinque unità lavorative** in possesso della autorizzazione di cui all'articolo 7 e comunque in numero congruo rispetto alle singole attività che la ditta/società viene chiamata a svolgere;
- d) possesso di dotazioni individuali e collettive come da articolo 10;
- e) autorizzazione dell'Autorità Portuale, ai sensi dell'articolo 68 del Codice alla Navigazione;
- f) iscrizione al Registro delle Imprese e alla Camera di Commercio.

3. Il venir meno di uno dei suddetti requisiti, comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione, salva restando l'eventuale revoca della medesima.

Art. 6

REQUISITI PER L'AUTOPRODUZIONE

1. Nel caso in cui il servizio disciplinato dal precedente articolo 5 **venga svolto dalle Imprese portuali/Terminalisti operanti per conto proprio**, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) il servizio interno di sorveglianza antincendio, alle dipendenze del Responsabile delle Merci pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione del Terminal di cui al precedente articolo, deve essere dotato di idonei mezzi di comunicazione ed in particolare di almeno una linea telefonica e di un apparato radio RTF/VHF dotato dei canali innanzi indicati;
- b) disponibilità di personale in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 7.

Art. 7

PERSONALE ADDETTO (Iscrizione e requisiti)

1. Tutto il personale impiegato nei servizi integrativi antincendio, per conto terzi, deve essere preventivamente autorizzato. L'autorizzazione, attestante il possesso dell'idoneità soggettiva e della capacità tecnica di cui al suindicato articolo 20 della legge 850/73, è rilasciata dall'Autorità Marittima a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'apposito "Registro delle guardie ai fuochi". La domanda per l'iscrizione in tale registro è riportata in allegato 2.

2. Per ottenere la stessa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere cittadinanza italiana, o equiparata ai sensi di legge;
- b) essere maggiorenni e non aver superato i 40 (quaranta) anni alla data della presentazione della domanda;
- c) aver conseguito licenza di scuola media inferiore;
- d) avere idoneità psico-fisica richiesta per l'iscrizione nel personale volontario discontinuo dei Vigili del Fuoco, accertata dall'Ufficio di Sanità Marittima o da Ufficiale Sanitario;
- e) saper nuotare e vogare (accertamento come per l'iscrizione fra la gente di mare);
- f) non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, punto 4, del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, **salvo che non sia intervenuta la riabilitazione**;
- g) avere frequentato un apposito "Corso C" per addetti antincendio per attività a rischio di incendio elevato di cui nell'allegato IX, punto 9.2, del D.I. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" ed aver ottenuto la relativa attestazione d'idoneità dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al combinato disposto degli articoli 12 del D. L.vo 626/94 e dell'articolo 6 del suindicato Decreto Interministeriale (nelle more della istituzione dei corsi di formazione previsti dall'art.6 del D. L.vo n.272/99). Dalla data di frequenza a tale corso non deve essere trascorso un periodo superiore a due anni. **Dalla frequenza di tale corso sono dispensati i soggetti che documentano di aver prestato servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 10 mesi**, anche in servizio di leva (tali soggetti prima di poter effettuare il servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno tre mesi ad un'altra Guardia ai Fuochi di provata esperienza) ;
- h) aver superato un esame teorico-pratico innanzi a una Commissione nominata dall'Autorità Marittima.

3. L'ammissione agli esami presuppone il possesso di tutti gli altri requisiti.

Art. 8

PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE PORTUALI/ TERMINALISTI (Iscrizione e requisiti)

1. Il suddetto personale potrà prestare servizio all'interno dell'area terminal, stabilimento, magazzino in concessione al datore di lavoro, con esclusione quindi del servizio a bordo delle navi anche se di proprietà o armate dallo stesso datore di lavoro.
2. Per ottenere l'iscrizione nei Registri di cui all'art. 2 detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di Porto di Brindisi tramite il proprio datore di lavoro, corredata della documentazione e prescrizioni previste dall'art.7.

Art. 9

ISCRIZIONE NEI REGISTRI

1. Il personale di cui agli artt. 7 e 8 sarà iscritto, fra i volontari discontinui del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ove e come previsto dalle vigenti disposizioni, con conseguente assoggettamento alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 8 dicembre 1970 n. 996. La perdita d'uno dei requisiti occorrenti per l'iscrizione comporta la cancellazione dal "**Registro delle guardie ai fuochi**". La cancellazione viene, altresì, effettuata a seguito di dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività, per morte o per raggiungimento dell'età pensionabile.

Art. 10

CANCELLAZIONE DAI REGISTRI

1. La cancellazione dal Registro di cui agli articoli precedenti avviene, inderogabilmente, per:
 - a) a domanda;
 - b) per morte;
 - c) per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione dell'età;
 - d) per motivi disciplinari (art. 1255 cod. nav.);
 - e) per raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legge.

Art. 11

ESAME D'AMMISSIONE

1. L'esame di cui all'articolo 7, lettera h), dovrà accertare il possesso di adeguata capacità tecnica/conoscenza in materia di:
 - a) nozioni elementari sulla combustione (calore di innesco, combustibile, comburente, temperatura di infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, etc.);
 - b) classi di incendio ai sensi della normativa CE;
 - c) sistemi di protezione individuale contro il fuoco: tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, etc.;
 - d) buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche;
 - e) azioni da intraprendere in caso d'incendio a bordo di una nave o nell'ambito portuale, compresi i vari metodi d'intervento a seconda dei luoghi e dei materiali coinvolti nello incendio;
 - f) controlli e precauzioni durante le operazioni portuali ed i bunkeraggi di navi con carichi pericolosi;
 - g) controlli e precauzioni durante l'esecuzione di lavori a bordo;

- i) a prestare servizio sino a ultimazione dei lavori e, qualora gli stessi dovessero continuare oltre il suo turno, non prima di essere stato rilevato dalla Guardia ai Fuochi subentrante, alla quale dovrà passare tutte le consegne sul servizio da svolgere;
- j) a riferire subito all'Ufficiale di guardia della nave eventuali inconvenienti rilevati e, qualora gli stessi non siano prontamente eliminati, a informarne la Capitaneria di Porto a mezzo radio VHF (canali 22 o 16);
- k) a segnalare immediatamente alla Capitaneria di Porto qualsiasi fatto od azione che possa compromettere la sicurezza delle navi o degli impianti a terra. In tal caso dovrà far seguire un esauriente rapporto, che dovrà essere prontamente recapitato alla Capitaneria di Porto o all'Autorità Portuale secondo le rispettive attribuzioni.

Art. 17

ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. La richiesta e l'assegnazione delle Guardie ai Fuochi **deve avvenire con sufficiente anticipo** sull'orario d'inizio delle operazioni portuali/bunkeraggi/lavori con fiamma, in modo tale da consentire un'adeguata pianificazione del servizio. In ogni caso, laddove sia prescritta la presenza della Guardia ai Fuochi, le operazioni/lavori non possono iniziare sino a quando il personale di cui trattasi non sarà presente sul posto.

Art. 18

DOVERI

- 1. Le ditte/imprese/terminalisti autorizzati all'espletamento del servizio devono garantire il mantenimento dell'idoneità tecnica del personale "Guardia ai Fuochi" nonché la manutenzione delle attrezzature di cui all'articolo 16, mediante attuazione di programmi di formazione e di manutenzione che dovranno risultare da appositi registri, conformi al D.I. 10 marzo 1998 e tenuti a disposizione degli enti preposti alla vigilanza (Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Locale, Ispettorato del Lavoro).
- 2. I servizi effettuati, gli eventuali inconvenienti occorsi durante l'esecuzione degli stessi e l'avvicendamento nominativo del personale dovranno essere annotati su un apposito registro, da sottoporre a vidimazione della Capitaneria di Porto prima della sua messa in uso.
- 3. Tale registro dovrà essere tenuto anche dalle Imprese portuali/Terminalisti operanti per conto proprio e vistato giornalmente dal Responsabile del Servizio .

Art. 19

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO

- 1. Società autorizzate ex art. 20 Legge n.850/73.
I responsabili delle società autorizzate dovranno redigere dei piani interni dai quali risultino chiaramente :
 - a) le dotazioni collettive e individuali a disposizione delle guardie ai fuochi;
 - b) le modalità di svolgimento del servizio (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, targhette di riconoscimento, etc);
 - c) comportamento da tenere in servizio e obblighi da assolvere.Una copia del suddetto piano dovrà essere consegnata alla Autorità Marittima.
- 2. Terminalisti/Imprese
Le Imprese portuali/Terminalisti redigono il piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, come prescritto dagli art.4 e 12 del D.lvo n.626/94 e dal D.M.10 marzo 1998,

all'interno del quale devono risultare chiaramente le stesse informazioni di cui al precedente paragrafo 1). Una copia del piano dovrà essere consegnata alla Autorità Marittima. Qualora all'interno del Terminal il servizio fosse svolto da Società autorizzate di cui al precedente paragrafo 1), le imprese/terminalisti hanno l'obbligo di fornire alle guardie ai fuochi dipendenti dalle suddette società una adeguata informazione o formazione sul suddetto piano.

Art. 20

PERSONALE CHE SVOLGE IL SERVIZIO A BORDO DELLE NAVI PER LAVORI CON USO FIAMMA

1. Fermo restando che il servizio integrativo antincendio è riservato al personale dipendente dalle Società autorizzate ex art. 20 Legge 27/12/1973 n. 850 e fermo restando la possibilità per il Comandante della nave di impiegare personale facente parte dell'equipaggio purché qualificato ed idoneo e pervia presentazione alla Autorità Marittima dell'idonea documentazione (piani antincendio della nave, certificati STCW attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha effettuato il corso antincendio di base, elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile), l'Autorità marittima si riserva la facoltà di obbligare la nave ad usufruire del servizio di vigilanza antincendio espletato dalle società nei seguenti casi:

- a) se ritenuto opportuno in base ad analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
- b) se disposto espressamente dal chimico del porto nel "Certificato di non pericolosità".

Brindisi, 05 marzo 2003

f.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Federico CRESCENZI

L'originale è stato firmato dal Comandante
C.C. (CP) Giuseppe ROSSI

ALL.1

Alla Capitaneria di Porto di Brindisi
72100 Brindisi

Il sottoscritto _____ nato a _____ il -
_____ e residente a _____ via
_____ in qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta/Società
_____ con sede in _____
Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ n. di
iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. di iscrizione al registro delle
imprese _____

CHIEDE

Specifica autorizzazione a svolgere servizio integrativo antincendio nell'ambito portuale di Brindisi.

A tal fine si impegna nel termine perentorio di giorni 60 a dotare la propria Ditta/Società di:

- avere la sede sociale nel territorio dello Stato;
- possesso di una sede operativa nell'ambito del Comune di Brindisi (in area portuale o immediatamente adiacente al porto), dotata di stazione radio VHF operante in banda marina dotata almeno dei canali internazionali 10, 12, 14, 16., telefono e fax;
- disponibilità di un **organico di almeno cinque unità lavorative** in possesso della autorizzazione di cui all'articolo 3;
- possesso di dotazioni individuali e collettive previste dall'ordinanza in vigore;
- autorizzazione dell'Autorità Portuale, ai sensi dell'articolo 68 del Codice alla Navigazione;
- iscrizione al Registro delle Imprese e alla Camera di Commercio

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31/12/96 n. 675, che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

ALLEGA

1. Certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. Certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese;

Brindisi, li

Il richiedente

ALL. 2

Alla Capitaneria di Porto di Brindisi
72100 Brindisi

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ alla via _____

CHIEDE

di essere ammesso all'esame di cui all' art. 7 del Regolamento del servizio integrativo antincendio nell'ambito del porto di Brindisi e, in caso di esito favorevole dello stesso

CHIEDE

di essere iscritto nel Registro delle Guardie ai Fuochi tenuto codesta Capitaneria di Porto.

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- a) di essere cittadino italiano;
- b) di aver conseguito la licenza di scuola media inferiore;
- c) di non aver riportato condanne per reati di cui all'art.238 punto 4 del R.N.M.;
- d) di avere frequentato un apposito "Corso C" per addetti antincendio per attività a rischio di incendio elevato di cui nell'allegato 9.2 del D.I. 10.03.1998;
- e) di avere ottenuto la relativa attestazione d'idoneità dal Comando Provinciale dei VV.F. di cui al combinato disposto dell'art.12 del D.Lvo 626/94 e dell'art.6 del suindicato D.I.

ALLEGA

- a) Certificato di idoneità fisica;
- b) Certificato di nuoto e voga;

Brindisi, li _____

Il richiedente/dichiarante

NOTA: Giusta il combinato disposto dell'art.6, comma 2 del D.P.R.20 ottobre 1998, n.403 e del T.U. n. 445 del 28 dicembre 2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dal suddetto Regolamento sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia.

Ove i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la nomina ad un atto pubblico o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31/12/96 n. 675, che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data _____ dal Sig. _____
_____ alla presenza del sottoscritto



**CAPITANERIA DI PORTO
BRINDISI
GUARDIA COSTIERA
ORDINANZA N. 09/2003**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi

VISTA la propria ordinanza n.54/99 del 23 settembre 1999;

VISTO il dispaccio n°DEM3/850 in data 28.03.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Aereo;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;

VISTO il D. L.vo 19 settembre 1994, n. 626;

VISTO il D. L.vo 19 marzo 1996, n. 242;

VISTA l'Ordinanza n. 16/74 in data 11 maggio 1974;

CONSIDERATA l'esigenza di consentire per alcune tipologie di lavori nei quali vengono utilizzate miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica e saldature elettriche, una procedura più snella e che soprattutto, non presenti i lunghi tempi necessari per il procedimento previsto dal articolo 46 del decreto legislativo 27 luglio 1999, 272;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Comando Provinciale dei Vigili dei Fuoco di Brindisi, dalla A.S.L. Brindisi 1 e dal Consulente Chimico del Porto nella riunione, tenutasi presso i locali di questa Capitaneria di Porto, in data 19 novembre 2002;

VISTO il foglio n. 1712 del 04 febbraio 2003 con il quale, questa Capitaneria di Porto ha ritrasmesso al Comando Provinciale VV. F. la versione della presente Ordinanza, già esaminata in data 19 novembre 2002, con invito a voler apporre il proprio visto sul verbale di riunione, per la parte di propria competenza;

RITENUTO necessario adeguare, di conseguenza, la relativa disciplina sulle procedure di rilascio dell'autorizzazione dei lavori con uso di fiamma all'interno del porto di Brindisi nonché negli altri approdi del Circondario di giurisdizione;

VISTI gli artt. 17, 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 85, 86, 87 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima)

ORDINA

Art. 1

GENERALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. È vietato nel porto e nella rada di Brindisi nonché negli altri approdi del Circondario di giurisdizione l'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti, armate o in disarmo, senza la preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto di Brindisi.

2. La predetta autorizzazione consta di nullaosta rilasciato secondo la procedura stabilita dalle norme contenute nella presente ordinanza che, ferme restando le esigenze di salvaguardia della sicurezza portuale, hanno lo scopo di integrare e facilitare l'applicazione delle disposizioni contenute del decreto legislativo 272/99 del 27 luglio 1999 circa "l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485".

3. Tali disposizioni non riguardano invece l'uso di fiamma o di altre fonti termiche per i lavori da eseguirsi nell'ambito dei cantieri navali esistenti, ubicati in tutto o in parte su area demaniale marittima, adibiti alle costruzioni, riparazioni e demolizioni navali, i quali dovranno svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza interne applicate dal datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

NORME APPLICABILI

1. L'esecuzione di lavori che comportino l'uso della fiamma deve avvenire nel rispetto delle procedure e secondo le modalità del citato decreto legislativo n. 272/99 e in osservanza della normativa antinfortunistica, di igiene del lavoro e di prevenzione incendi vigenti in materia.

Art. 3

DEFINIZIONE DEI LAVORI CHE COMPORTANO L'IMPIEGO DI FONTI TERMICHE A BORDO DELLE NAVI.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza i lavori che comportano l'uso di fonti termiche a bordo delle navi vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:

TIPO A: LAVORI IN AMBIENTE ESTERNI ED INTERNI.

A1 sovrastrutture di coperta quali scalette per l'accesso ai ponti salpancore, alberatura, strutture di supporto alle lance di salvataggio, passacavi, sostituzione degli zinchi a scafo, guide di tenuta dei portelloni di chiusura delle stive, ecc.

A2 locali alloggi e di vita nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose: cabine, mense, sale da pranzo, da ristoro, "car decks" e altre strutture sporgenti di garages prive di autoveicoli e stive aperte vuote e pulite.

TIPO B: LAVORI IN AMBIENTI INTERNI

B1 locali apparato motore, timoneria, caldaie e apparati vari.

B2 locali pompe.

TIPO C: LAVORI IN AMBIENTI INTERNI ANGUSTI E/O PERICOLOSI

C1 gavoni, doppi fondi, intercapedini, casse di zavorra.

C2 cisterne carico, cisterne fuel, lubrificanti e slops.

Art. 4

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL'USO DELLE FIAMMA A BORDO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI TIPO B e C.

1. Il datore di lavoro, come definito dall'art. 3 comma 1, lett. C) del Decreto Legislativo 272/99 (il titolare dell'impresa di manutenzione riparazione e trasformazione navale ovvero il comandante della nave o un loro rappresentante all'uopo delegato), deve presentare apposita domanda in carta da bollo **in duplice copia** alla Capitaneria di Porto di Brindisi redatta in modo conforme al fac simile (allegato A e B).
2. La domanda deve essere presentata, durante l'orario di ufficio, alla Capitaneria di Porto di Brindisi ed in ogni caso almeno 48 ore prima del probabile inizio dell'operazione.
Ad essa deve essere allegato:
 - a) lettera dell'agenzia raccomandataria della nave per conto dell'armatore con la quale vengono affidati i lavori ad una società fra quelle autorizzate dall'Autorità portuale ad operare nel porto di Brindisi ovvero dichiarazione del comandante che i lavori vengono eseguiti dal personale facente parte dell'equipaggio della nave;
 - b) lettera della Ditta con la quale si conferma l'assunzione dei lavori;
 - c) copia dei piani antincendio della nave, corredata dalla dichiarazione del comandante dell'unità circa:
 - la presenza di un servizio antincendio sia diurno che notturno pronto ad intervenire in caso di necessità;
 - l'efficienza di mezzi antincendio presenti a bordo;
 - d) certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico del porto;
 - e) planimetria della nave o di parte di questa ove devono essere indicate le posizioni dei previsti lavori, nonché le vie di sfuggita;
 - f) lista equipaggio.
3. La domanda, non appena ricevuta, viene contestualmente inviata via fax all'azienda ASL-BR 1 di Brindisi; una copia della domanda rimane agli atti presso l'Autorità Marittima mentre l'altra è trasmessa via fax al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al fine di ottenere il parere conforme con le prescrizioni del caso.
4. Il Capo Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Brindisi, dopo aver preso atto dell'esito positivo di tale parere ed aver imposto le prescrizioni in base al certificato di non pericolosità ed al parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco rilascerà, in conformità alle suddette procedure, numerandolo, il nulla osta secondo lo schema in allegato C all'uso di fiamma inviando copia del medesimo all'azienda ASL-BR 1.

Art. 5

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL'USO DI FIAMMA PER I LAVORI DI TIPO A (Condizioni per la procedura abbreviata)

1. Il rilascio del nulla osta con procedura semplificata rispetto a quella di cui al precedente art. 4 (ovvero senza il parere del Comando provinciale dei vigili del fuoco e senza la presentazione dei

piani antincendio, della planimetria della nave e della lista equipaggio) è applicabile quando l'uso di fiamma riguardi lavori di tipo A 1 e A2 ad eccezione di:

- a) lavori da eseguire su strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave che possono presentare rischi di incendio o di esplosioni per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili o infiammabili;
- b) quando a bordo della nave si trovino merci pericolose o siano state trasportate merci pericolose per le quali non vi sia in corso di validità il relativo certificato di "gas - free" rilasciato dal Consulente Chimico del Porto.

Art. 6

ESECUZIONE DI LAVORI CON USO FIAMMA DURANTE DIVERSE SOSTE DELLA NAVE IN PORTO

1. Le navi che, nel corso del periodo di validità del certificato di non pericolosità scalino più volte il porto di Brindisi nonché gli altri approdi del Circondario di giurisdizione e che avessero necessità di completare o eseguire i lavori nel corso di più soste successive, non iniziati o portati a termine durante lo scalo precedente, prima di continuare/iniziare i lavori suddetti dovranno munirsi di un nuovo certificato di non pericolosità rilasciato dal chimico del porto, attestante il mantenimento a bordo delle condizioni riscontrate in occasione degli accertamenti effettuati per il rilascio del certificato iniziale. Il certificato successivo dovrà essere esibito alla Capitaneria di Porto unitamente all'autorizzazione già rilasciata per essere convalidata facendo riferimento al nuovo certificato.

Art. 7

PROROGA

1. Salvo il caso in cui l'armatore, un suo legale rappresentante o il titolare dell'impresa capo commessa intendano avvalersi di **diversa officina** per la prosecuzione dei lavori, **nel qual caso si procede al rilascio di una nuova autorizzazione**, la proroga è concessa dall'Autorità Marittima previa presentazione del certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico del porto; la proroga è comunicata via fax all'azienda ASL Brindisi 1 e al Comando Provinciale VV.F..

Art. 8

LAVORI CON L'USO DI FIAMMA A BORDO DI NAVI IN RADA – DIVIETI

1. Non possono essere autorizzati, di massima, lavori che comportino l'uso di fonti termiche a bordo delle navi che sostano nella rada di Brindisi, salvo casi particolari di emergenza che saranno valutati di volta in volta dalla Capitaneria di Porto e dal Comando Provinciale VV.F.. In caso positivo si applica la procedura di cui ai precedenti articoli 4 e 5, ferma restando la facoltà per l'Autorità Marittima di dettare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle normalmente imposte.

2. Le navi alla fonda in rada, che a seguito dell'esecuzione dei lavori autorizzati non possono usare le macchine e/o gli organi di governo, dovranno essere assistite da un rimorchiatore di potenza adeguata per tutto il tempo di indisponibilità dei motori di propulsione principale e/o degli organi di governo.

Art. 9

PRESIDI ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO

1. I lavori con uso di fonti termiche del tipo B e C di cui all'art. 3 devono essere obbligatoriamente effettuati con l'ausilio del servizio di vigilanza antincendio svolto da una squadra di Vigili del Fuoco e/o mediante una squadra del servizio integrativo antincendio; per i lavori di tipo A di cui all'art. 3 l'obbligatorietà del servizio di vigilanza antincendio sarà valutato di volta in volta a seconda della tipologia dell'operazione.
2. Qualora il servizio di sorveglianza sia espletato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi con almeno **due giorni di anticipo** rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato, salvo casi di particolare urgenza; l'onere di spesa di detto servizio è a carico del richiedente.
3. Qualora la sorveglianza sia espletata dal servizio integrativo antincendio, la squadra dovrà essere formata da almeno n. 3 unità abilitati "guardia ai fuochi" - **per esigenze di sicurezza, in caso di particolari tipologie di lavori, il suddetto numero, sarà innalzato, a discrezione dell'Autorità Marittima** -.
4. Durante la sorveglianza ai lavori con uso di fonti termiche, ferme restando le eventuali disposizioni che verranno impartite per ogni singolo lavoro o in occasione di ispezioni, ciascuna guardia ai fuochi deve essere dotata delle dotazioni individuali e collettive previste dall'ordinanza che disciplina il servizio integrativo antincendio.

Art. 10

SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO

1. Prima dell'inizio dei lavori il personale addetto del servizio di vigilanza antincendio (VV.F. e/o Guardia ai Fuochi) dovrà accertarsi:
 - a) dell'autorizzazione della Capitaneria di Porto e delle prescrizioni di sicurezza del Chimico del Porto e del Comando Provinciale VV. F.;
 - b) della dislocazione dei presidi antincendio di bordo posti nelle vicinanze dell'area interessata dai lavori con fiamma;
 - c) della funzionalità dei suddetti impianti;
 - d) dell'esistenza e della completa fruibilità di idonee vie di fuga dalla zona interessata ai lavori fino a spazi sicuri all'esterno; le aperture di sfuggita devono essere, di norma, almeno due per ogni locale ove è prevista la lavorazione;
 - e) che nei luoghi contigui non siano effettuati o debbano essere effettuati lavori pericolosi e/o incompatibili o non autorizzati;
 - f) della presenza di "gas tecnici" in misura strettamente necessaria alle lavorazioni in corso;
 - g) che sia stato installato un idoneo sistema di illuminazione di sicurezza non inferiore a 5 lux misurati a 1 mt di altezza dal piano di calpestio, sia nella zona delle lavorazioni che nelle vie di fuga eventualmente realizzato a mezzo di lampade autoalimentate;
 - h) che sia assicurato nei locali interessati un livello di illuminazione congruo alla natura dei lavori da eseguire e comunque conforme al DPR 303/56;
 - i) che sia assicurato l'ordine e la pulizia nella zona interessata ai lavori.
2. Durante i lavori il suddetto personale dovrà:
 - a) mantenersi ad adeguata distanza dal personale impiegato nei lavori in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di incidente. La posizione dovrà comunque essere tale da avvertire il segnale d'allarme degli apparecchi di controllo manuale, utilizzati in ambienti a ventilazione impedita ai sensi della normativa vigente;

☐ disposizioni contro il pericolo di elettroinduzioni (impianti di messa a terra, tensione di lavoro utilizzata per utensili portatili e lampade portatili, ecc.)

☐ _____

- MISURE DI IGIENE

☐ visite mediche periodiche del personale addetto alle operazioni

☐ cassette di medicazione

☐ locali per pasti

☐ _____

- PERSONALE IMPIEGATO (se i lavori sono eseguiti da ditta/officina)

1.	nominativo data e luogo di nascita lavoratori	posizione INPS/INAIL: _____
2.	nominativo data e luogo di nascita lavoratori	posizione INPS/INAIL: _____
3.	nominativo data e luogo di nascita lavoratori	posizione INPS/INAIL: _____
4.	nominativo data e luogo di nascita lavoratori	posizione INPS/INAIL: _____

- PERSONALE IMPIEGATO (se i lavori sono eseguiti con personale di bordo)

1.	nominativo data e luogo di nascita membro equipaggio	matricola: _____
2.	nominativo data e luogo di nascita membro equipaggio	matricola: _____
3.	nominativo data e luogo di nascita membro equipaggio	matricola: _____
4.	nominativo data e luogo di nascita membro equipaggio	matricola: _____

Brindisi _____

Firma

Comandante/ Ufficiale responsabile designato

Firma

Titolare dell'impresa/Direttore dei lavori

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art. 10 della legge 31/12/96 n. 675, che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

ALLEGATO "C"

BOLLO



NULLA OSTA N. /

CAPITANERIA DI PORTO BRINDISI - SEZIONE TECNICA

Vista l'istanza in data _____ del _____ della M/n _____ ;
Visto il certificato di non pericolosità in data _____ del Consulente Chimico del Porto di Brindisi;
Vista la documentazione presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza n. _____ ;
Visto il parere favorevole del Comando Provinciale dei VV.F. (qualora previsto) espresso con nota
n. _____ in data _____ ;
Visto il foglio n. _____ in data _____ con cui è stata trasmessa alla A.S.L. BR 1 la richiesta
suddetta;
Visto l'art. 46 del D.Lvo. 27 luglio 1999, n. 272;

NULLA OSTA

all'uso della fiamma ossidrica/ossiacetilenica/saldatrice o comunque fonti di calore a bordo della
M/n _____ di bandiera _____ , già ormeggiata alla
banchina _____ del Porto di Brindisi per l'esecuzione dei lavori consistenti, in

alle condizioni indicate nel certificato di non pericolosità, del parere del Comando Provinciale dei
VV.F. nonché dell'ordinanza n. _____ della Capitaneria di Porto di Brindisi, con la vigilanza
continua da parte del personale di bordo.

L'operazione deve/non deve essere eseguita con l'ausilio del servizio di vigilanza antincendio.

E' fatto obbligo al direttore tecnico/responsabile dei lavori, di esibire, a semplice richiesta, agli
organi di vigilanza il presente Nulla Osta, il piano dei lavori, il Certificato di Non Pericolosità ed il
parere dei VV.F., che fanno parte integrante del presente nullaosta.

I lavori devono essere eseguiti in data _____ dalle ore _____ alle ore _____ ; in caso di
ritardo lo slittamento dovrà essere immediatamente comunicato alla Capitaneria di Porto.

I lavori devono essere eseguiti dalla ditta _____ / in regime di autoproduzione sotto
la diretta sorveglianza del personale di bordo designato e/o dall'impresa capo - commessa.

La persona esperta, responsabile dell'operazione, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo
272/1999 e': _____

Qualora dovesse venir meno una qualunque delle garanzie di sicurezza richieste o dovesse
sopravvenire una situazione di pericolo, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi.

I contravventori alle disposizioni del presente Nulla Osta o alle disposizioni di legge vigenti in
materia saranno perseguibili ai sensi dell'art. 57 punto 2 del D.L. vo 272 del 1999, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato, con immediata sospensione del presente Nulla Osta che è valido
fino al termine dei lavori.

Brindisi, lì

IL CAPO SEZIONE TECNICA